

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 16/09/2024, n. 459

CGT1 Vicenza
Sentenza
16 settembre 2024

Sul provvedimento

Citazione : Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 16/09/2024, n. 459

Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza

Numero : 459

Data del deposito : 16 settembre 2024

Testo completo

Sentenza n. 459/2024

Depositato il 16/09/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 08/07/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

FIORE FRANCESCO, Presidente **FORTE ERICO**, Relatore

BAZZONI GIANGUIDO, Giudice

in data 08/07/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 240/2023 depositato il 09/05/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Via Marco Ricci 8 36061 Bassano Del Grappa VI

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag.entrates - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo 30 36100 Vicenza VI

Difeso da

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 124 2022 00220427 84 000 IMP.SOSTITUTIVA 2018

- sul ricorso n. 40/2024 depositato il 17/01/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_4

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Via Marco Ricci 8 36061 Bassano Del Grappa VI

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag.entrates - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo 30 36100 Vicenza VI

Difeso da

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 124 2023 00052323 14 000 IMP. SOSTITUTIV 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente evidenzia un caso analogo trattato in sede di interpello n. 289/2023.

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

"come in atti"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Visti i ricorsi RGR 240/2023 e RGR 40/2024, data la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva si dispone la riunione dei processi n. 240/2023 e n. 40/2024 al primo processo. Con i ricorsi in esame, tempestivamente prodotti, la parte ricorrente, ha impugnato:

- la cartella di pagamento n. 124 2022 00220427 84 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate

Riscossione, e relativa alla dichiarazione dei redditi anno 2018, dovuta imposta sostitutiva da cessione di titoli finanziari per mancato riconoscimento delle minusvalenze indicate nella dichiarazione anno 2017 presentata all'autorità fiscale statunitense (RGR 240/2023);

- la cartella di pagamento n. 124 2023 00052323 14 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate

Riscossione, e relativa alla dichiarazione dei redditi anno 2019, dovuta imposta sostitutiva da cessione di titoli finanziari per mancato riconoscimento delle minusvalenze indicate nella dichiarazione anno 2017 presentata all'autorità fiscale statunitense (RGR 40/2024).

A motivazione delle istanze di sgravio presentate dalla con-

tribuyente, e denegate dall'Agenzia delle Entrate viene indicato:

- per il periodo di imposta 2018 "...confermata l'irregolarità in merito all'imposta sostitutiva da plusvalenze cessione in quanto la minusvalenza può essere portata in deduzione delle plusvalenze degli anni di imposta successivi, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale la minusvalenza è stata realizzata. Nel caso specifico la minusvalenza risulta realizzata nell'anno di imposta 2016, tuttavia non risulta alcuna dichiarazione presentata per tale anno";
- per il periodo di imposta 2019 "... indicate minusvalenze 2016 con assenza dichiarazione per a.i. 2016".

MOTIVI DI RICORSO

Rispetto alle determinazioni dell'Amministrazione finanziaria insorgeva la parte ricorrente indicando in particolare:

"la Sig.ra Ric_1 ha maturato minusvalenze regolarmente indicate nella dichiarazione dei redditi estera per l'anno d'imposta 2016 e poi riportate nella dichiarazione dei redditi estera per l'anno d'imposta 2017 per l'importo totale di \$ 214.821 (pari ad € 188.704) (all.to 5, pag.

2 - Tax Return Carryovers to 2018 e pag. 454 - Schedule D Capital Loss Carryover Statement 10).

A dicembre 2017 la Sig.ra Ric_1 è rientrata in Luogo_1; dall'anno d'imposta 2018 ha, dunque, proceduto a presentare la propria dichiarazione dei redditi in Luogo_1 (modello Redditi 2019 a.i.

2018 e Modello Redditi 2020 a.i. 2019). Nel 2018 e 2019 la contribuente ha ceduto i residui titoli e investimenti finanziari americani realizzando:

- nel 2018 plusvalenze per \$ 23.520 (pari ad € 20.661) indicate nel modello PF 2019 anno

2018 - quadro RT rigo 23; e

- nel 2019 plusvalenze per \$ 94.528,10 (pari ad € 85.061) indicate nel modello PF 2020 anno 2019 - quadro RT rigo 23.

In entrambe le annualità (in una fase di mercati finanziari americani in ripresa) le plusvalenze di natura finanziaria, che, si ricorda, sono state realizzate sui medesimi investimenti che avevano generato le minus nel 2016 e 2017, sono state compensate con le minusvalenze riportabili e riportate dalla dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2017 presentata in Luogo_2 (all.to 5 - già citato).

Da quanto esposto, considerato che le dichiarazioni fiscali dell'odierna ricorrente per gli anni di imposta 2016 e 2017 sono state regolarmente presentate alle autorità fiscali americane, a parere di chi scrive, la motivazione estremamente succinta di cui alla risposta resa dall'ufficio

"con assenza dichiarazione per a.i. 2016" non è corretta né aderente alla disposizioni legislative, tanto più che la sig.ra Ric_1 ha fornito all'ufficio prova non solo dell'avvenuta presentazione della dichiarazione per gli anni 2016 e 2017, ma anche delle modalità di determinazione (somma algebrica tra costo di acquisto e prezzo di vendita) delle

minusvalenze realizzate nel 2016 e nel 2017 e del loro ammontare".

Conclude la parte ricorrente chiedendo:

- in via principale di annullare le cartelle impugnate;

- in via subordinata dichiarare non dovute le sanzioni per carenza del requisito della colpevolezza;

- in ogni caso il ristoro delle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Vicenza, si è costituita in giudizio con atto datato

17.05.2023, prot. n. 2023/104275, per il procedimento RGR 240/2023 e con atto datato

23.02.2024, prot. n. 2024/34948, per il procedimento RGR 40/2024, contestando tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente. Conclude l'Agenzia delle Entrate con la richiesta di respingere i ricorsi con la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Con documento datato 26.06.2024, la ricorrente deposita per ambedue i procedimenti una memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di procedere alla disamina della questione si rende necessario premettere che il novellato art. 132 c.p.c. esonerà il giudice dal riepilogare lo svolgimento del processo.

Il giudice non deve occuparsi di tutte le allegazioni delle parti e prendere in esame tutte le argomentazioni da queste svolte - Cassazione 03.03.2014 n. 4931, e non deve tener conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite - Cassazione, sez. III, 30.06.2014

n. 14767; sez. II, 12.01.2015 n. 221.

È sufficiente che il convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle ritenute idonee e sufficienti a giustificarlo - Cassazione 21.02.2013 n. 4346 - dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito - Cassazione:

27.01.2014 n. 1608; 15.05.2013 n. 11699; 28.05.2012 n. 8451; 29.03.2012 n. 5088; 27.09.2011

n. 19748.

In effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come

"omesse" (per l'effetto dell'*error in procedendo*), ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate), per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

È possibile motivare mediante richiamo al contenuto di documenti di causa e di atti di parte, che in tal modo diventano parte integrante dell'atto rinviante;

basta sia possibile ed agevole il controllo della motivazione per *relationem* - Cassazione, S.U. civili: 16.01.2015 n. 642; Cassazione: 20.03.2013 n. 7041; 11.02.2011 n. 3367; 16.01.2009 n. 979; 08.07.2005 n. 14390;

29.05.2002 n. 13037; con riguardo ad una C.T.U. vedi Cassazione 04.05.2009 n. 10222 ed ancora "l'adozione del modello di motivazione semplificata (...) è utilizzabile anche nelle ipotesi di particolare ampiezza degli atti di parte, posto che essa non è direttamente proporzionale alla

complessità giuridica o all'importanza economica delle questioni vincolate" – vedi Cassazione, sez. II, 04.07.2012 n. 11199.

Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per *relationem* (cfr., da ultimo,

SS.UU. 16.1.2015 n.642; v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - era stata del resto già codificata dall'art.16 del D.Lgs.

5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.

Nel merito, le eccezioni sollevate dalla contribuente appaiono meritevoli di accoglimento.

Constatato

- che oggetto del presente procedimento sono investimenti finanziari eseguiti all'estero e ivi disinvestiti. Si tratta di un unico investimento iniziale in titoli e fondi americani che nel tempo ha subito le variazioni di valore legate all'andamento dei mercati finanziari, liquidato in tempi diversi con conseguente "*guadagno o perdita*" a seconda del momento del disinvestimento.

In considerazione

- che la ricorrente indica, in dettaglio, la seguente movimentazione dei titoli finanziari, laddove nel complesso l'investimento ha generato una minusvalenza (fatto non contestato dall'Amministrazione Finanziaria): **anno minus/plusvalen importo USD importo €**

2016 Minusvalenze - 208.493 - 183.146

2017 Minusvalenze - 6.328 - 5.558

2018 Plusvalenze 23.520 20.661

2019 Plusvalenze 94.528 85.061

TOTALE - 96.773 - 82.982

- che la ricorrente per gli anni di imposta 2016 e 2017 aveva presentato le dichiarazioni dei redditi negli Luogo_2;

- che negli anni di imposta 2018 e 2019 ha presentato le dichiarazioni dei redditi in Luogo_1, laddove ha dichiarato le plusvalenze di natura finanziaria, che sono state realizzate sui medesimi investimenti che avevano generato le minusvalenze nel 2016 e 2017, e che sono state compensate con le minusvalenze riportate dalla dichiarazione dei redditi anno d'imposta

2016 e 2017 presentate negli Luogo_2;

- che l'Agenzia delle Entrate in risposta all'istanza di sgravio presentata dalla ricorrente, riconosce che la minusvalenza risulta realizzata nell'anno di imposta 2016; - che,

per un caso simile di riconoscimento del costo determinatosi all'estero di un soggetto ivi residente, l'Amministrazione finanziaria, in risposta ad atto di interpello n. 289/2024, indica:

"Nel caso di specie, le azioni sono state attribuite al dipendente istante in un periodo

d'imposta in cui lo stesso era residente all'estero ed ivi assoggettate a tassazione come reddito di lavoro dipendente sulla base del valore di mercato delle azioni alla data del vesting (cd.

Fair Market Value) e, pertanto, detto valore costituisce costo di acquisto delle stesse, ai sensi del citato articolo 68, comma 6, del Tuir, ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del Tuir".

Ritenuto che le minusvalenze maturate nell'anno 2016, a seguito della compravendita di titoli e investimenti finanziari "americani" regolarmente indicate nella dichiarazione dei redditi estera per l'anno d'imposta 2016 e poi riportate nella dichiarazione dei redditi estera per l'anno d'imposta 2017 (minusvalenze riconosciute esistenti anche dall'Amministrazione finanziaria),

a seguito della successiva cessione dei titoli e finanziamenti esteri "americani", tali suddette minusvalenze possono essere defalcate dalle plusvalenze conseguite negli anni 2018 e 2019, così come indicato dalla contribuente nelle dichiarazioni dei redditi presentate in Luogo_1.

Pertanto, per tutto quanto sopra argomentato, i ricorsi riuniti vanno accolti.

La valutazione di questi aspetti della controversia, rende superfluo l'esame di ogni altra eccezione che deve ritenersi assorbita, e le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto *del-error in procedendo*).

Per la particolarità ed opinabilità della materia trattata sussistono giusti motivi per compensare le spese.

PER QUESTI MOTIVI

Accoglie i ricorsi riuniti come in parte motiva, e per gli effetti annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Così deciso in Vicenza il 08 luglio 2024.

Il Relatore estensore Il Presidente